



COMUNE DI CANNARA

Provincia di Perugia

SETTORE AMMINISTRATIVO

Ufficio Demografico - Scuola

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

allegato “A” al bando di gara

relativo al servizio di trasporto scolastico

nel Comune di Cannara

per gli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018

TITOLO I
ASPETTI GENERALI E PARTICOLARI DELL'APPALTO

Art. 1 - Oggetto e finalità.

1.1 - Oggetto dell'appalto è il servizio di trasporto scolastico degli alunni frequentanti le scuole dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado ubicate nel territorio comunale. Trattasi di servizio pubblico consistente nel trasporto degli alunni dai luoghi di residenza alle scuole frequentate e viceversa.

1.2 - Il presente Capitolato individua gli impegni, gli obblighi, gli oneri ed i diritti delle parti. Tali obblighi concorrono a definire, unitamente al contenuto del Bando, il quadro di riferimento per la conoscenza della presente procedura e del servizio oggetto dell'appalto.

1.3 - I rapporti tra le parti saranno successivamente regolati mediante stipulazione di un contratto conformemente alle previsioni ivi contenute.

1.4 - La finalità perseguita con il presente appalto è quella di offrire dei servizi ausiliari all'attività scolastica propriamente intesa allo scopo di permettere alla stessa il suo regolare e corretto svolgimento e, pertanto, la compiuta soddisfazione del diritto allo studio.

Art. 2 - Servizio aggiuntivo.

2.1 – L'oggetto descritto al precedente articolo si intende integrato con la previsione del servizio aggiuntivo relativo all'effettuazione di almeno n. 15 trasporti (andata/ritorno) per brevi uscite didattiche per ciascun anno scolastico interessato dall'appalto, da garantire a favore delle Scuole nei cui confronti il servizio viene reso. Per ciascun singolo trasporto, si intende quello effettuato con uno o due autobus andata/ritorno.

2.2 - Tali uscite didattiche potranno riguardare il territorio comunale o quello dei Comuni limitrofi, dovranno in ogni caso essere sempre preventivamente autorizzate dal Comune e non dovranno comportare onere economico alcuno né per il Comune, né per le Scuole, né per gli utenti.

2.3 - Tali servizi aggiuntivi dovranno essere svolti con modalità e tempistiche tali da non interferire con l'ordinaria attività di cui all'art. 1.

Art. 3 - Durata.

3.1 - L'affidamento ha durata triennale e si riferisce agli anni scolastici 2015/2016, 2016/2017 e 2017/2018 e, pertanto, dal 14 settembre 2015 al 30 giugno 2018; il servizio dovrà comunque essere assicurato in relazione al calendario scolastico generale ed alle particolari determinazioni delle locali istituzioni scolastiche.

3.2 - Il Comune si riserva la facoltà di chiedere, una volta intervenuta l'aggiudicazione anche solo provvisoria e/o in attesa della stipula del contratto, al fine di assicurare in via d'urgenza il regolare svolgimento del servizio, l'attivazione dello stesso, nel rispetto di quanto contenuto nel presente Capitolato, a partire dal 14 settembre 2015.

Art. 4 - Utenza e chilometraggio.

4.1 - L'utenza del servizio in oggetto è rappresentata dagli alunni residenti nell'intero territorio comunale ovvero nei centri abitati, nuclei e case sparse del Comune di Cannara e frequentanti le seguenti Scuole site nel Comune di Cannara:

- Scuola dell'Infanzia sita in via Don Bosco;
- Scuola Primaria sita in piazzale S. D'Acquisto;
- Scuola Secondaria di primo grado sita in via Stazione.

Il servizio potrà essere usufruito solo dagli alunni in possesso di apposito documento di viaggio (tesserini) rilasciato dal Comune previa iscrizione.

Come dato meramente indicativo si fornisce il numero medio degli utenti iscritti al servizio negli ultimi tre anni scolastici, suddiviso per le scuole di appartenenza: n. 19 Infanzia; n. 62 Primaria; n. 35 Secondaria di primo grado.

Come dato meramente indicativo si fornisce il numero medio dei chilometri complessivamente percorsi negli ultimi tre anni scolastici, pari a n. 53.048.

Tali dati hanno valore meramente indicativo, comunque utili per valutare il dimensionamento del servizio tenendo conto della variabilità del numero degli iscritti e, conseguentemente, dei percorsi da attuare e, pertanto, non preconstituiscono obbligo alcuno per il Comune.

TITOLO II **ASPETTI GENERALI E PARTICOLARI DEL SERVIZIO DI** **TRASPORTO SCOLASTICO**

Art. 5 - Modalità di svolgimento del servizio.

5.1 - Il servizio di trasporto scolastico dovrà essere organizzato sulla base del calendario scolastico e delle autonome statuzioni delle autorità scolastiche locali nonché di tutto quanto richiamato e stabilito nel presente Capitolato; sono compresi i giorni di svolgimento degli esami finali delle singole scuole. Il servizio dovrà essere espletato dal lunedì al sabato nel rigoroso rispetto degli orari di inizio e termine delle lezioni dei singoli plessi scolastici interessati. Il servizio dovrà essere assicurato anche nelle ore pomeridiane per quegli alunni interessati dal tempo pieno o prolungato. In particolare il servizio dovrà essere organizzato dalla Ditta appaltatrice con propri mezzi e proprio personale, a proprio rischio e con l'assunzione a proprio carico di tutti gli oneri attinenti il servizio stesso, nessuno escluso, con la quantità di automezzi ed una capienza degli stessi sufficiente a garantire il trasporto giornaliero di tutti gli utenti, evitando agli stessi una permanenza prolungata sui mezzi ed in modo da garantire l'arrivo a scuola con un ragionevole anticipo ed il prelievo per il ritorno con la massima sollecitudine possibile, il tutto compatibilmente con l'efficienza e l'economicità del servizio medesimo.

5.2 - Il servizio è strettamente funzionale alle esigenze dell'utenza; all'inizio di ciascun anno scolastico, il Comune, in relazione alle domande di ammissione già pervenute, individua, in collaborazione con il gestore del servizio, i percorsi da effettuare utilizzando come criterio prioritario quello del prelievo dell'utenza a domicilio e, al contempo, dell'ottimizzazione dei percorsi e dei tempi di percorrenza. Detti percorsi interessano strade provinciali, comunali, vicinali e private e comunque si articolano su tutto il territorio comunale.

5.3 - I percorsi, stabiliti come al precedente punto 5.3, data la particolare natura del servizio e la specificità dell'utenza, dovranno essere obbligatoriamente adattati anche in ragione di eventuali nuovi utenti che dovessero aggiungersi nel corso dell'anno scolastico, previa verifica di ammissibilità da parte del Comune. In ogni caso gli itinerari, le località, le fermate, gli orari, il numero degli utenti ed il chilometraggio giornaliero potranno subire variazioni, in aumento o in diminuzione, in ogni momento al verificarsi di esigenze la cui soddisfazione sia funzionale a favorire l'adempimento della frequenza scolastica. L'impresa affidataria, in spirito di fattiva collaborazione, ha l'obbligo di adeguarsi, in corso di rapporto, alle modifiche ed integrazioni al programma di esercizio che il Comune ritenga di dover adottare per quanto sopra detto. In tal senso la Ditta accetta che il servizio possa subire variazioni quantitative senza nulla pretendere al riguardo.

5.4 - Gli alunni della Scuola primaria e quelli della Scuola secondaria di primo grado possono essere trasportati anche contemporaneamente, mentre i bambini della Scuola dell'Infanzia devono essere preferibilmente trasportati separatamente. In ogni caso gli autisti degli automezzi dovranno garantire, con la diligenza del buon padre di famiglia, il servizio di sorveglianza degli alunni durante il trasporto, comprese le fasi di salita e discesa. Per i bambini della Scuola dell'Infanzia è obbligatorio durante il trasporto la presenza in autobus di apposito accompagnatore con funzioni di assistenza e vigilanza; in mancanza non sarà possibile procedere al trasporto e ne va data tempestiva comunicazione al Comune. La messa a disposizione dell'accompagnatore non è comunque oggetto del presente affidamento; a tale incombenza è tenuta a provvedere direttamente la Scuola dell'Infanzia.

5.5 - Gli autisti addetti, all'inizio di ogni giornata di servizio, sono tenuti ad attivare il cronotachigrafo; i referti (dischetti) del cronotachigrafo dovranno essere conservati per almeno un anno ed esibiti, su richiesta, al Comune per le eventuali verifiche del servizio.

5.6 - Il servizio oggetto di affidamento è ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e quindi non può essere né sospeso né abbandonato.

Art. 6 - Modifiche del programma di esercizio per scioperi o eventi straordinari ed imprevedibili

6.1 - Il servizio deve essere svolto con continuità, salvo interruzioni dovute a casi di forza maggiore o calamità naturali non prevedibili e non imputabili alle parti. In tali casi l'Impresa affidataria si impegna a riattivare il servizio nel più breve tempo possibile anche ricorrendo a modalità alternative o sostitutive d'esercizio, dandone comunque comunicazione preventiva al Comune ed alla utenza.

6.2 - In caso di sciopero l'Impresa affidataria è tenuta al rispetto della L. 146/1990 e s.m.i. e della normativa applicabile, con l'onere di preventiva ed adeguata comunicazione al Comune e all'utenza.

6.3 - In caso di sciopero del personale docente o scolastico in generale, l'Impresa affidataria è tenuta in ogni caso a garantire il servizio in oggetto, salvo diversa decisione assunta e comunicata dal Comune.

6.4 - In caso di uscita anticipata o ingressi posticipati per esigenze scolastiche, l'Impresa affidataria, preavvisata, dovrà garantire comunque il servizio.

6.5 - In caso di mancata esecuzione del servizio per cause diverse da quelle previste nel presente articolo, il Comune si riserva la facoltà di assicurare la continuità del servizio anche mediante il ricorso ad altre imprese, con piena rivalsa per le spese sostenute sull'impresa inadempiente.

Art. 7 - Mezzi funzionali all'espletamento del servizio

7.1 - E' prioritario onere dell'Impresa affidataria garantire l'esecuzione del servizio con mezzi adeguati ed idonei, per numero e caratteristiche, alla tipologia del medesimo, tenuto conto, in particolare, del numero degli utenti, delle scuole interessate, dei percorsi da seguire, delle caratteristiche della rete viaria e dell'efficienza del servizio da erogare. A titolo meramente indicativo si comunica che nell'a.s. 2014/2015 il servizio è stato reso con l'utilizzo stabile di n. 2 mezzi, entrambi con capienza 32 + 1 + 1. In ogni caso, spetta all'Impresa affidataria assicurare l'utilizzo di un numero di mezzi adeguato al dimensionamento del servizio, numero che può anche variare a seconda degli utenti e dell'articolazione dei percorsi in relazione al rispetto di congrui tempi di percorrenza.

7.2 - Tutti i mezzi devono essere autorizzati, omologati e collaudati per il trasporto scolastico, pienamente conformi ed in regola rispetto alla normativa vigente con particolare riferimento al D.M. 31 gennaio 1997 "Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico"; i mezzi dovranno essere in perfetto stato di efficienza, sicurezza e confortevolezza. Se richiesto l'Impresa affidataria è tenuta a garantire mezzi adeguati per l'eventuale trasporto di utenti diversamente abili. L'impresa affidataria si assume l'esclusiva responsabilità in ordine alla rispondenza dei mezzi impiegati alle norme vigenti sia sotto il profilo della loro perfetta efficienza, sia sotto quello della loro idoneità alla tipologia di servizio cui sono adibiti.

7.3 - La prima immatricolazione dei mezzi adibiti al servizio non dovrà essere antecedente all'anno 2010.

7.3 - E' fatto obbligo alla impresa affidataria di garantire la continuità del servizio in caso di avaria del mezzo impiegato mediante immediata sostituzione dello stesso con altro mezzo avente gli stessi requisiti e le stesse caratteristiche minime, al fine di evitare disservizi all'utenza e senza alcun obbligo od onere aggiuntivo per il Comune. Di tali eventuali sostituzioni ne deve essere data formale e tempestiva notizia al Comune.

7.4 - Per i danni eventualmente causati dagli utenti ai mezzi, l'Impresa affidataria è tenuta a rivalersi direttamente sugli esercenti la patria potestà, senza possibilità di rivalsa alcuna nei confronti del Comune.

7.5 - Negli automezzi impiegati per il servizio la Ditta affidataria dovrà assicurare, a propria cura e spese, l'apposizione di idonei cartelli indicanti che trattasi di trasporto scolastico effettuato per conto del Comune di Cannara.

Art. 8 – Personale impiegato nel servizio

8.1 - L'impresa affidataria dovrà garantire l'impiego di personale di provata capacità, onestà e moralità nonché idoneo, da un punto di vista professionale, allo svolgimento di tale servizio con riferimento a tutta la normativa applicabile in materia; in particolare si fa riferimento al possesso del necessario titolo abilitante alla guida. Si fa inoltre specifico ed espresso richiamo agli oneri di controllo preventivo, nei limiti di legge, atti a verificare l'assunzione anche occasionale di sostanze stupefacenti da parte del personale impiegato o altre cause che potrebbero compromettere la sicurezza degli utenti.

8.2 – L'impresa affidataria è tenuta a comunicare, prima dell'inizio del servizio per ciascun anno scolastico interessato, l'elenco nominativo del personale impiegato nonché ogni eventuale variazione, anche temporanea, al riguardo.

8.3 - Il personale in servizio dovrà essere identificabile mediante un tesserino di riconoscimento munito di foto e recante la scritta "Servizio Trasporto Scolastico - Comune di Cannara", rilasciato a cura e spese dell'Impresa affidataria e da indossare in modo ben visibile.

8.4 – L’Impresa affidataria dovrà attuare nei confronti dei propri dipendenti, occupati nel servizio oggetto del presente affidamento, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ed accordi integrativi.

8.5 – Il personale impiegato dovrà sempre osservare un contegno corretto, cortese, irrepreensibile e rispettoso nei confronti dell’utenza o di chiunque altro venga in contatto con esso ed adottare ogni cautela o comportamento atto garantire la sicurezza degli utenti. Qualora ciò non dovesse accadere o comunque il personale impiegato si dimostrasse incapace o incompetente a svolgere il lavoro affidato, l’impresa è tenuta all’immediata sostituzione. L’impresa affidataria è tenuta altresì alla immediata sostituzione del personale assente per qualsiasi motivo onde non arrecare alcun tipo di danno al servizio affidato.

8.6 – Sui veicoli adibiti al servizio non sono ammesse a viaggiare persone diverse dai destinatari del servizio ed al personale incaricato, salvo casi del tutto eccezionali e comunque sempre preventivamente autorizzati dal Comune.

8.7 – Ogni e qualsiasi onere amministrativo, previdenziale, assistenziale ed assicurativo nei confronti del personale impiegato è ad esclusivo e completo carico dell’impresa affidataria.

Art. 9 – Assicurazioni e incidenti

9.1 – L’impresa affidataria si assume ogni responsabilità, civile e penale, per danni che, in relazione all’espletamento del servizio o per cause connesse, derivassero al Comune o a terzi, persone o cose. In particolare l’impresa affidataria è obbligata a tenere sollevato e indenne il Comune da qualsivoglia danno, diretto o indiretto, causato ai propri dipendenti ovvero ai propri mezzi e attrezzature derivanti da comportamenti di terzi nonché da danni di qualsiasi natura che possano derivare dall’attività del proprio personale o dagli utenti affidati. In ogni caso l’Impresa dovrà contrarre e dimostrare di aver contratto, prima della firma del contratto, adeguate polizze assicurative contro i rischi inerenti la gestione del servizio per tutta la durata dello stesso; in particolare si richiede:

- polizza di assicurazione che copra tutti i rischi di Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) per tutti i veicoli adibiti al servizio oggetto dell’appalto, con un massimale non inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00);
- polizza di assicurazione a garanzia dei rischi per responsabilità civile verso terzi (R.C.T.), con un massimale non inferiore a € 10.000.000,00 (diecimilioni/00).

9.2 – I massimali previsti nelle polizze non sono da ritenersi in alcun modo limitativi della responsabilità assunta dall’affidatario sia nei confronti dei terzi, ivi compresi i trasportati, sia nei confronti del Comune. L’impresa si impegna, comunque ed in ogni caso, ad esonerare il Comune da qualsiasi responsabilità verso il personale a qualsiasi titolo impiegato, nonché verso i terzi per danni a persone o a cose, che dovessero verificarsi in dipendenza dallo svolgimento del presente servizio.

9.3 - Per le responsabilità dell’impresa affidataria si richiama l’art. 1681 C.C., precisando che il momento iniziale della responsabilità non si identifica con quello della partenza e la responsabilità non è limitata all’effettiva durata del movimento dello scuolabus, ma si debbono considerare avvenuti durante il viaggio i sinistri che colpiscono la persona del viaggiatore durante le operazioni preparatorie o accessorie in genere del trasporto, durante le soste e le fermate.

9.4 – Il Comune si intende sollevato, inoltre, da ogni responsabilità in ordine all’eventuale inosservanza delle norme di viabilità o di trasporto persone.

9.5 - L’appaltatore è tenuta a dare al Comune di Cannara, di volta in volta, immediata comunicazione, con il mezzo più celere, di ciascun eventuale incidente verificatosi quali sinistri, collisioni ed altro, qualunque importanza rivestano ed anche quando nessun danno si sia verificato. A tal fine ogni autista dovrà essere dotato di telefono cellulare per garantire la tempestiva comunicazione dell’avversità occorsa, ed eventualmente la chiamata dei mezzi di soccorso, senza l’abbandono del mezzo e degli alunni trasportati.

Art. 10 - Prevenzione, sicurezza e antinfortunistica

10.1 - La Ditta dovrà attuare l’osservanza delle norme, che si intendono qui tutte richiamate, derivanti dalla vigente normativa relativa alla sicurezza, alla prevenzione infortuni sul lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, alle malattie professionali ed ad ogni altra disposizione vigente per la tutela materiale dei lavoratori e dei fruitori del servizio.

10.2 - In particolare la Ditta dovrà attuare l’osservanza di tutte le norme, leggi e decreti relativi alla prevenzione e protezione dei rischi lavorativi con idonee misure tecniche, organizzative e procedurali.

Art. 11 – Obblighi a carico dell’impresa affidataria

11.1 – Nell’espletamento del servizio l’impresa affidataria è tenuta ad improntare il proprio comportamento alla massima diligenza in generale e all’adempimento, in particolare e non in via esclusiva, dei seguenti principali obblighi:

- a) garantire l’effettuazione del servizio esclusivamente con mezzi idonei a norma delle vigenti disposizioni in materia, assicurandone la piena efficienza, funzionalità e decoro;
- b) garantire l’effettuazione del servizio mediante personale idoneo e qualificato a norma di legge;
- c) rispettare il limite massimo di utenti trasportabili su ciascun mezzo utilizzato;
- d) sorvegliare gli utenti durante il trasporto e durante le fasi di salita e discesa;
- e) accertarsi che gli utenti, all’atto della discesa, entrino nella scuola o vi sia personale addetto all’accoglienza;
- f) consentire la presenza di apposito operatore con funzioni di sorveglianza e accompagnamento nei trasporti interessanti la Scuola dell’Infanzia;
- g) effettuare una periodica pulizia interna ed esterna dei mezzi al fine di mantenere idonee condizioni igieniche e lo stato di decoro dei mezzi;
- h) provvedere alla copertura assicurativa di ogni mezzo impiegato;
- i) rispondere di ogni danno che dovesse verificarsi a persone o cose durante lo svolgimento del servizio, esonerando da ogni e qualsiasi responsabilità il Comune;
- j) adottare tutti quei comportamenti necessari e opportuni per garantire il rispetto della salute dei dipendenti, degli utenti del servizio nonché il rispetto dell’ambiente;
- k) rispettare ogni altro obbligo posto a proprio carico dalla normativa vigente ed applicabile e dal presente Capitolato.

Art. 12 – Trattamento dati

12.1 – L’impresa aggiudicataria, con riferimento alle attività rientranti nel servizio oggetto dell’appalto, è nominata, ex D.Lgs. 196/2003, responsabile del trattamento dei dati concernenti gli utenti del servizio stesso e comunque conferiti. L’impresa è autorizzata a svolgere tutti i trattamenti dei dati necessari per l’espletamento del servizio, sia in forma cartacea che elettronica, nel rispetto delle disposizioni normative e con particolare riferimento alla liceità, correttezza, riservatezza e misure di sicurezza. L’impresa non è autorizzata a riprodurre, diffondere o comunicare a terzi i dati se non per le finalità sopra descritte. Qualsiasi utilizzo e/o trattamento improprio o non conforme alle disposizioni normative, comporterà la piena ed esclusiva responsabilità dell’impresa. L’impresa è tenuta a rendere edotti i propri collaboratori e operatori delle suddette norme fermo restando che gli stessi operano sotto la sua diretta responsabilità.

TITOLO III ALTRE DISPOSIZIONI

Art. 13 – Controlli

13.1 - Sono preposti al controllo i competenti Uffici comunali nonché eventuali altre strutture e/o consulenti specializzati all’uopo incaricati dal Comune. L’impresa è tenuta a consentire l’accesso agli autobus, utilizzati per l’espletamento del servizio, da parte dei soggetti preposti o incaricati all’attività di controllo.

13.2 - Potranno essere effettuati, senza preavviso alcuno, tutti i controlli ritenuti necessari al fine di verificare e valutare l’esatto adempimento delle prestazioni dovute; a seguito degli stessi il Comune potrà far pervenire per iscritto all’impresa affidataria contestazioni o rilievi e le eventuali prescrizioni a cui la stessa è chiamata ad uniformarsi entro il termine stabilito. L’impresa, dal canto suo, potrà presentare, sempre per iscritto, le proprie conseguenti contro deduzioni od osservazioni, nel termine di dieci giorni dal ricevimento della contestazione.

Art. 14 – Sanzioni

14.1 - Il Comune, a tutela della qualità del servizio e della sua conformità alle norme di legge e contrattuali, si riserva la facoltà di applicare sanzioni pecuniarie nei casi di verificata violazione delle stesse previa formale contestazione ed esame delle eventuali contro deduzioni prodotte, le quali devono pervenire entro dieci giorni dal ricevimento della contestazione. In caso di inutile decorso di detto termine ovvero qualora le giustificazioni addotte siano ritenute infondate, si procederà all’applicazione della penale.

14.2 - Potranno essere applicate le sanzioni sotto indicate, secondo il principio della progressione e da rapportare alla gravità dell’inaidempienza; dopo la comminazione di 3 (tre) sanzioni nello stesso anno scolastico, il Comune ha facoltà di addivenire alla risoluzione del contratto.

14.3 – In particolare si determinano fin da ora le seguenti specifiche penalità:

- da € 150,00 a € 300,00 per mancato rispetto del percorso senza valida giustificazione o in tutti quei casi in cui si sia verificata una inadempienza o carenza organizzativa che non abbia completamente compromesso la regolarità del servizio;
- da € 250,00 a € 500,00 per mancato rispetto degli orari senza valida giustificazione;
- da € 250,00 a € 500,00 per mancato rispetto degli obblighi attinenti alla igiene e pulizia dei mezzi;
- da € 250,00 a € 1.500,00 per mancato rispetto degli obblighi attinenti la sicurezza dei mezzi;
- da € 500,00 a € 1.500,00 per mancata effettuazione di una corsa (anche solo andata o solo ritorno).

Art. 15 - Risoluzione del contratto

15.1 - Oltre a quanto stabilito genericamente dall'art. 1453 C.C. ed a quanto previsto in altri articoli del presente Capitolato, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento con incameramento della cauzione, ai sensi dell'art. 1456 C.C., le seguenti ipotesi:

- a. cessione del contratto, cessione di azienda o di ramo di azienda, atti di trasformazione a seguito dei quali l'Impresa perda la propria identità giuridica, a meno che ciò non venga valutato diversamente dal Comune;
- b. apertura di una procedura di fallimento;
- c. mancata osservanza del divieto di subappalto;
- d. grave inosservanza delle disposizioni normative con particolare riferimento alle norme e delle prescrizioni in tema di sicurezza con particolare riferimento ai mezzi utilizzati;
- e. abbandono o interruzione non motivata del servizio o mancato suo inizio;
- f. grave negligenza o irregolarità nell'espletamento del servizio;
- g. grave violazione e/o inosservanza delle disposizioni legislative, regolamentari o del presente Capitolato;
- h. mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (L. 136/2010);
- i. ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione del contratto.

15.2 - E' facoltà del Comune dichiarare, a suo insindacabile e motivato giudizio, risolto il contratto con la sola notizia del relativo provvedimento amministrativo a mezzo di raccomandata A/R. Qualora il Comune si avvalga della clausola risolutiva espressa, lo stesso si rivarrà sulla Ditta aggiudicataria a titolo di risarcimento dei danni eventualmente subiti mediante l'incameramento totale o parziale della cauzione e fatto salvo il recupero delle maggiori somme e senza che la Ditta possa vantare alcuna pretesa.

15.3 - Nei casi di cui ai precedenti commi è facoltà del Comune procedere allo scorrimento della graduatoria approvata in sede di aggiudicazione fatto salvo l'obbligo della Impresa, se richiesta, di assicurare il servizio fino al subingresso del nuovo affidatario.

Art. 16 - Recesso unilaterale da parte dell'affidatario

Qualora l'affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo o giusta causa, il Comune si rivarrà sul deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata all'affidatario, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali.

Art. 17 - Corrispettivo e modalità di pagamento

17.1 - Il corrispettivo a carico del Comune è determinato in relazione all'offerta economica formulata dall'Impresa affidataria ed espressa in forma di ribasso percentuale sul prezzo chilometrico unitario posto a base d'asta. L'importo da corrispondere sarà poi determinato moltiplicando il prezzo chilometrico per il numero dei chilometri effettuati in base ai percorsi stabiliti e concordati con il Comune.

17.2 - Il pagamento del dovuto avverrà in rate mensili posticipate dietro presentazione di regolare fattura elettronica, che sarà liquidata nel rispetto della vigente normativa. Si stabilisce fin d'ora che il Comune potrà rivalersi delle somme dovute per i titoli che le danno diritto, mediante apposita reversale di incasso da liquidarsi contestualmente al pagamento di una o più fatture. In caso di ritardato pagamento l'impresa non potrà sospendere il servizio.

17.3 - Contestualmente all'emissione ed invio della fattura elettronica, dovrà essere trasmesso al Comune un documento, redatto ai sensi e per gli effetti del DPR 445/2000 e sottoscritto dal soggetto preposto dall'Impresa, attestante il rispetto del percorso stabilito e riportante il dettaglio dei chilometri percorsi riferiti ad ogni singolo giorno di erogazione del servizio. La mancanza di tale documento impedisce la liquidazione dell'importo corrispondente senza possibilità di addebitare al Comune interessi o pretese ulteriori.

17.4 – L’Impresa affidataria si assume tutti gli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; in particolare è tenuta a comunicare alla stazione appaltante il conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva, al pagamento dei corrispettivi di cui al presente appalto. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determina la risoluzione di diritto del contratto.

17.5 - Nulla è dovuto in più e nulla può essere preteso dall’Impresa affidataria oltre a quanto previsto nel presente articolo.

Art. 18 – Stipula del contratto e inizio del servizio.

18.1 - L’affidatario dovrà sottoscrivere il contratto regolante i rapporti tra le parti, ai sensi delle disposizioni di legge, entro il termine fissato dal Comune. Ove tale termine non venga rispettato, senza giustificati motivi, il Comune potrà dichiarare unilateralmente l’impresa decaduta dall’aggiudicazione ed aggiudicare quindi il servizio all’impresa che abbia presentato la successiva migliore offerta.

18.2 - Il contratto sarà stipulato nelle previste forme di legge, previa acquisizione dei documenti richiesti e versamento delle spese e diritti contrattuali. In particolare dovranno essere presentate la cauzione definitiva e le polizze assicurative nonché le ricevute del versamento delle spese di segreteria, di rogito e di registrazione, da quantificare, se richieste in relazione alla forma adottata.

18.3 - Tutte le spese accessorie, relative e consequenziali il contratto, nessuna esclusa, tasse, imposte, tasse di registro e diritti di segreteria sono a carico dell’affidatario.

18.4 - Il Comune di Cannara si riserva la facoltà di richiedere l’avvio del servizio oggetto dell’appalto in pendenza della stipulazione del relativo contratto e l’impresa aggiudicataria, anche in via provvisoria, si obbliga a rendere le prestazioni oggetto del presente appalto anche nelle more della stipula del contratto stesso.,

18.5 - Qualora nel giorno fissato e comunicato per l’avvio del servizio, l’impresa non si presenti, l’impresa potrà essere dichiarata decaduta dall’aggiudicazione, con conseguente risoluzione del contratto e incameramento della cauzione, salva e impregiudicata ogni altra azione da parte della Stazione Appaltante a titolo di risarcimento danni. In tale eventualità, l’Amministrazione potrà aggiudicare l’affidamento all’impresa seconda classificata, ai sensi di legge.

Art. 19 - Revisione periodica del prezzo

Dopo il primo anno di gestione (anno da intendersi come anno scolastico), su richiesta dell’affidatario in tempo congruo, è prevista la revisione periodica del prezzo con riferimento ai dati forniti dall’ISTAT e comunque a seguito di una istruttoria condotta dal responsabile dell’Ufficio competente e fatta salva la previa verifica di risorse disponibili.

Art. 20 – Controversie e Foro competente

20.1 - In caso di controversia circa l’interpretazione e l’esecuzione del servizio, le parti si attiveranno secondo buona fede per la composizione bonaria della stessa. Ove non si addivenga all’accordo amichevole, ogni controversia resterà devoluta alla giurisdizione del giudice ordinario. A tale scopo si stabilisce la competenza esclusiva del foro di Perugia.

20.2 - In nessun caso l’insorgere di controversie in ordine all’interpretazione e all’esecuzione del servizio potrà giustificare la sospensione, l’interruzione o il rifiuto dell’esecuzione dello stesso.

Art. 21 - Rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato nel Bando, nel Disciplinare di gara e nel presente Capitolato, si rinvia al Codice Civile ed alle disposizioni legislative vigenti in materia, nessuna esclusa.

La Ditta è comunque tenuta al rispetto delle eventuali norme che dovessero intervenire successivamente all’aggiudicazione e durante il rapporto contrattuale. Nulla potrà essere richiesto o preteso per eventuali oneri aggiuntivi derivanti dall’introduzione e applicazione delle nuove normative.

Cannara, lì 17/08/2015.

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
dott. Carlo Ramaccioni